



COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA 9 GENNAIO 2014 N.1 ART.

30

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. **11** del **10.4.2017**

Art.1:

E' fatto divieto assoluto di svolgimento del commercio in forma itinerante in C/so Vittorio Emanuele nella zona compresa tra l'incrocio di detto Corso con Via Selva e Via Madonna Stella al di fuori delle aree di sosta appositamente individuate, compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

Art.2:

Le aree di sosta per la vendita in forma itinerante sono in n° di 20 (venti) così dislocate:

C/so V. Emanuele, Via Passariello, Via Padula, Via Madonna Stella, Viale Gramsci, P.co E. De Nicola, Via Papa Giovanni XXIII, Via Selva, Via Roma, Via Madonnelle, Via Cimitero vecchio, Via IX Maggio.

Solo le aree individuate in Via Papa Giovanni XXIII non potranno essere funzionali nei giorni in cui si effettua il mercato.

Art.3:

la vendita dei prodotti alimentari deve essere esercitata con le modalità, i veicoli e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura e alle loro caratteristiche, ai sensi della normativa vigente.

Art.4:

La sosta nelle suddette aree non potrà protrarsi per più di un'ora.

Art.5:

L'esercizio del commercio in forma ambulante nelle aree stabilite, o al di fuori del centro urbano, è subordinato agli orari come previsti dall'ordinanza del Sindaco in materia di disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali in base alle specializzazioni merceologiche.

Art.6:

I venditori che utilizzano le aree di sosta sono tenuti alla pulizia delle stesse e tenerle libere da rifiuti o materiali di qualsiasi genere.

Art.7:

E' fatto divieto assoluto di pubblicità sonora su tutto il territorio cittadino.

Art.8:

Gli operatori che intendono utilizzare le aree di sosta all'interno del centro abitato sono tenuti a presentare al competente ufficio comunale idonea documentazione a fine del rilascio di apposito contrassegno di riconoscimento, che deve essere in ogni caso esposto al pubblico.

Art.9:

E' istituito nel Comune di Castello di Cisterna il mercato settimanale per l'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari, con delibera Consiliare n°152 del 19/12/90. .

Art.10:

Il mercato settimanale è costituito da aree pubbliche destinate a posteggio fisso, con validità decennale, o assegnato così come previsto dalla normativa vigente, per la vendita al dettaglio .

Art.11.

Il mercato settimanale si effettua con periodicità settimanale nel giorno di DOMENICA. Qualora il giorno di mercato ricade il giorno di Natale, Capodanno e/o altra festività di interesse Nazionale il Sindaco, su richiesta degli operatori e sentite le associazioni di categoria, può autorizzare con apposito provvedimento l'anticipazione o la posticipazione del mercato

L'orario di attività è così fissato: dalle ore 7,30 alle ore 14,00 per l'intero anno solare.

L'allestimento delle attrezzature di vendita relative ai posteggi può iniziare 60 minuti prima dell'orario di inizio stabilito per la vendita.

Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro 30 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e dai rifiuti prodotti.

I veicoli per il trasporto della merce in uso agli operatori possono sostare nel posteggio assegnato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio.

I veicoli che non vengono parcheggiati entro il posteggio assegnato o che occupano uno spazio che deborda delle dimensioni del posteggio devono essere allontanati dall'area del mercato appena terminato lo scarico delle merci e comunque non oltre le ore 8.00 .

Art.12:

Il mercato si svolge in Via Papa Giovanni XXIII.

Le aree e i posteggi sono indicati nell'allegata planimetria di cui alla delibera di C.C. n. 19 del 15.09.2008.

Il Sindaco, sentito il parere dei rappresentanti delle associazioni di categoria, con propria determinazione può apportare le necessarie varianti alle disposizioni previste dalla planimetria predetta.

E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO RICHIEDERE ED AUTORIZZARE L'INSTALLAZIONE DI TABELLE PUBBLICITARIE DI QUALSIASI TIPO ALL'INTERNO DELL'AREA DESTINATA AL MERCATO.

Pertanto quelle esistenti dall'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere rimosse.

Art.13:

I posteggi fissi, sono in numero 126 e saranno divisi in due settori, alimentare e non alimentare, le cui dimensioni variano così come segue:

SETTORE ALIMENTARE, n° 14 posteggi

Posteggi da un massimo di mt. 5 x 9,5 ad un minimo di mt. 5 x 3,5

SETTORE NON ALIMENTARE, n° 111 posteggi

Posteggi da un massimo di mt. 5 x 13 ad un minimo di mt.5 x 3.5.

PRODUTTORE AGRICOLO n° 1 posteggi

Posteggio di mt. 5 x 5.5

Le merci devono essere esposte, all'interno delle strisce di delimitazione del posteggio, sui banchi di vendita aventi l'altezza minima dal suolo di cm 50 ed il tendone di copertura del banco deve essere ad altezza minima dal suolo di mt. 2,20, misurati dal lato più basso, e può sporgere di mt. 0,50 oltre il confine del suolo assegnato,

con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco. In ogni caso non è consentito l'ancoraggio nella zona di passaggio. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed arredamenti è consentita l'esposizione a terra.

Art.14:

L'assegnazione dei posteggi disponibili e di quelli non dati in concessione avviene mediante bando di concorso comunale secondo le modalità previste dall'articolo 32 della L.R. n.1/2014.

Art.14 bis:

L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata in relazione

alle disposizioni di cui all'art. 40 comma 5 della legge regionale Campania n. 1/2014 dando priorità nell'ordine ai seguenti criteri:

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sempreché rilevate o documentabili;**
- b) maggiore anzianità di attività dell'operatore, da intendersi come periodo di validità ininterrotto dell'abilitazione a vendere presso il proprio fondo o in altro luogo la propria produzione agricola;**
- c) aziende agricole aventi sede nel Comune di Castello di Cisterna;**
- d) aziende agricole che trattano prodotti derivanti da produzione biologica;**
- e) aziende agricole aventi sede nei comuni limitrofi;**
- f) la minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola.**

Ai fini dell'assegnazione del posteggio di cui al presente articolo non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ma, unicamente, la pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune, di norma con cadenza annuale, assegnando un periodo non inferiore a 30 giorni per la presentazione delle domande.

La graduatoria redatta viene affissa all'albo pretorio per 10 giorni entro il quale è possibile da parte degli interessati presentare eventuali osservazioni. L'ufficio, decorsi i dieci giorni, comunica l'assegnazione del posteggio richiesto. L'assegnatario di posteggio entro 20 giorni dalla data di ricezione dell'avviso deve far pervenire, a mezzo raccomandata o con consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del

Comune di Castello di Cisterna, la dichiarazione di accettazione pena la decadenza del diritto.

L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato e a seguito di istituzione di nuovo mercato, è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al comma 1 del presente art., fermo restando il limite di un solo posteggio nello stesso mercato.

Art.15:

Le domande sono inviate al Comune sede di posteggio a mezzo posta elettronica certificata , con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.

art.16:

Con riferimento all'art. 46 della L.R. n.1/2014 nessun operatore può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, in caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento posteggi oppure tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.

Art.17:

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore (spuntista), previo pagamento della C.O.S.A.P. e T.A.R.I., con annotazione sugli appositi registri di rilevazione delle presenze. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 46, comma 7, della Legge R. 1/2014, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze ; sono tali le volte che il soggetto ha partecipato alla spunta, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate è comprovato dalla documentazione acquisita presso il Comune competente, identificato nel corpo di Polizia Locale.

Coloro che in base alle procedure di cui sopra hanno diritto all'assegnazione temporanea del posteggio vacante ma rinunciano verbalmente allo stesso perdono la presenza.

Le procedure e i criteri di cui sopra si applicano anche ai produttori agricoli.

Per essere inseriti nel ruolino di spunta gli operatori dovranno far pervenire all'ufficio competente (SUAP) la relativa domanda. Ogni presenza sul mercato e i nominativi degli operatori saranno inseriti nell'apposito ruolino di spunta ed inseriti in una graduatoria.

Art.18:

L'ufficio comunale competente (SUAP) cura la tenuta di un apposito registro nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto la concessione all'occupazione di un posteggio, con l'indicazione del settore merceologico, delle tasse dovute, del posteggio e della scadenza della concessione.

Art.18 bis:

Spostamenti di posteggi per migioria e scambio consensuale dei posteggi.

Il Comune può consentire il cambio di posteggio con uno disponibile e non ancora comunicato alla Regione ai fini della pubblicazione dei bandi di concorso.

L'assegnazione nei mercati di posteggi che si rendono per qualsiasi causa liberi, è effettuata in primo luogo, a favore di coloro che, già titolari di concessione decennale nel mercato, intendano migliorare le caratteristiche economico-commerciali del proprio posteggio contestualmente rinunciato. Nell'ipotesi di posteggi liberi, il responsabile del servizio dà notizia agli operatori del mercato sulle modalità di presentazione delle istanze, mediante affissione di avviso nell'Albo Pretorio e con ogni mezzo ritenuto idoneo e gli interessati, possono inoltrare domanda scritta, entro i successivi 15 giorni, indicando il nuovo posteggio che vorrebbero occupare.

I criteri per l'istituzione della graduatoria per la migioria del posteggio sono i seguenti:

- a) maggiore anzianità di presenza maturata nel mercato sullo specifico posteggio del soggetto richiedente;**
- b) ordine cronologico di presentazione delle domande;**

I posteggi che si rendono liberi in virtù delle migliorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria. Nel caso in cui, a seguito dello spostamento di posteggio per miglioria rimangano posteggi liberi, il Comune, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria, può adottare provvedimento per la soppressione dei posti resisi liberi ovvero darne comunicazione alla Regione Campania.

È ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.

L'autorizzazione alla miglioria e/o scambio consensuale dei posteggi implica:

- a) il mero adeguamento delle autorizzazioni e delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;**
- b) conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari.**

Art. 18 ter:

Ampliamento del posteggio.

L'ampliamento dei posteggi può avvenire per iniziativa del Comune a seguito di ampliamento , spostamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione. L'ampliamento dei posteggi è attuato su richiesta degli operatori interessati, applicandosi, in caso di domande concorrenti, i seguenti criteri di priorità:

- 1) dimensioni degli auto negozi;**
- 2) maggiore anzianità di mercato;**
- 3) ordine cronologico di presentazione delle domande;**
- 4) è concesso, di norma, sempreché detto ampliamento non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata**

Art.19:

I titolari di posteggio sono tenuti al pagamento dei relativi canoni e tassa per l'occupazione di suolo pubblico, le cui tariffe e modalità sono

stabilite con Delibera del Consiglio Comunale. Il pagamento della C.O.S.A.P deve avvenire in due rate semestrali con scadenza al 31 gennaio per il primo semestre ed al 31 luglio per il secondo semestre. Del pagamento va esibita la ricevuta a semplice richiesta degli agenti di Polizia Locale addetti al controllo.

Art.20 abrogato

Art.21:

E' data la possibilità di istituire la commissione di mercato composta da operatori assegnatari alle cui riunioni devono essere invitate anche le associazioni di categoria.

Art.22:

Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo dell'esposizione, in modo chiaro e ben visibile, dei prezzi sulla merce in vendita ai sensi della normativa vigente.

Art.23: .

Al fine di garantire il migliore svolgimento del mercato è fatto divieto assoluto usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni ed "illustrare la merce" recando disturbo alle contrattazioni.

Art.24:

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle Leggi, dai Regolamenti e dalle Ordinanze vigenti in materia. La sussistenza dei requisiti igienici e sanitari previsti dalla legge viene assicurata dagli Agenti di Polizia Municipale incaricati, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato.

E' FATTO OBBLIGO AI VENDITORI DI LASCIARE, AL TERMINE DEL MERCATO,IL POSTEGGIO ASSEGNATO PULITO.

Art.25:

Revoca delle concessioni per mancato pagamento.

Il mancato pagamento, anche di una sola rata semestrale, comporta la sospensione dell'uso del posteggio, previa formale diffida. Dopo tre provvedimenti di diffida, si procede alla revoca della concessione. Resta, in ogni caso, salva la procedura per la riscossione coatta delle somme dovute.

Art.26:

L'autorizzazione è revocata quando:

Il produttore agricolo vende prodotti non provenienti dal proprio fondo.

Il titolare di posteggio non inizia l'attività entro 6 mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità (art. 57, comma 11, lettera a, della L. R. 1/2014)

Mancato utilizzo del posteggio da parte dell'assegnatario per periodi di tempo superiori a 4 mesi in un intero anno solare, salvo in caso di assenza per malattia, gravidanza, o servizio militare, appositamente documentate (art. 57, comma 11, lettera b, della L. R. 1/2014)

Il titolare di posteggio è sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa vigente (art. 57, comma 11, lettera c, della L. R. 1/2014).

Il Sindaco, in caso di violazioni alla legge del presente regolamento, previa diffida, può con atto motivato, sentito il parere delle associazioni di categoria:

sospendere la concessione fino ad un massimo di 6 mesi

dichiarare decaduta definitivamente la concessione nei seguenti casi:

ripetute violazioni, anche di diverso carattere fra loro, al presente regolamento ed alle relative ordinanze sindacali.

Particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti del cliente, dei funzionari addetti alla vigilanza, o per turbative.

Per non aver tenuto convenientemente il posteggio in particolare per quanto attiene la pulizia del suolo occupato.

Per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete e alla decenza.

Per cessione, anche parziale, del posteggio assegnato ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio.

L'eventuale sospensione per rilevanti motivi di carattere igienico-sanitario può riguardare esclusivamente il settore alimentare, consentendo che il settore non alimentare possa continuare normalmente l'attività. La sospensione ad horas, invece, può essere

disposta dal Sindaco nel caso di comprovate esigenze di ordine pubblico o in caso di calamità.

Art.27:

Sanzioni .

- 1. Il Comune è l'autorità competente all'accertamento, alla riscossione ed ai relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 57 della L. R. 1/2014, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.**
- 2. Ai sensi dell'art. 57, comma 12, della L. R. 1/2014 l'esercizio del commercio su aree pubbliche in assenza del prescritto titolo abilitativo nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali comportano per il Comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, oltre alla confisca delle attrezzature e della merce.**
- 3. Ai sensi dell'art. 57, comma 14, della L. R. 1/2014 Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche, in violazione delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.**

Art. 27-bis

Vigilanza

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della esecuzione di quanto disposto nel presente regolamento ed in particolare: vigila sulle modalità di accesso degli operatori nell'area mercatale, sul rispetto degli orari fissati dall'Ente e delle norme relative alla predisposizione dei banchi, alle modalità di vendita, alla corretta occupazione degli spazi autorizzati;

E' incaricato della vigilanza della circolazione pedonale e veicolare e della esecuzione delle ordinanze sindacali relative ai divieti di sosta e di circolazione veicolare nelle aree interessate ed in quelle adiacenti al mercato stesso.

L'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme di cui al presente regolamento è effettuata da tutti gli organismi istituzionalmente preposti.

Art.28:

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.